

REGOLAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI MENDRISIO

Art. 1

L'esercizio della piscina comunale di Mendrisio è di competenza del Municipio che nomina una Commissione Amministratrice (di sette membri) la quale nell'esplicazione del suo mandato farà capo all'Ufficio Tecnico e alla Cancelleria Comunale.

Art. 2

La Commissione Amministratrice cura l'esercizio e l'amministrazione in generale della piscina, e ha in particolare le seguenti competenze:

a) preavvisa al Municipio:

- la nomina del personale addetto alla piscina, l'assunzione di personale provvisorio, l'appalto della buvette a seguito di regolare concorso pubblico;
- i periodi e gli orari di apertura e di chiusura;
- i prezzi d'entrata;
- eventuali modifiche o aggiunte del presente regolamento;

b) controlla gli incassi e le spese, esercita una sorveglianza sul personale della manutenzione, sui bagnini e su tutto quanto concerne l'esercizio della piscina e la manutenzione degli impianti;

c) dispone per l'osservanza del regolamento da parte degli utenti e riferisce al Municipio il nome dei trasgressori proponendo le sanzioni del caso.

Art. 3

La piscina sarà aperta in data e negli orari che saranno stabiliti dal Municipio o dai suoi organi competenti. In caso di anticipata chiusura giornaliera a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli o per forza maggiore, gli utenti non avranno diritto ad alcun rimborso sul prezzo d'entrata.

La chiusura giornaliera della piscina sarà annunciata un quarto d'ora prima.

I bagnanti dovranno lasciare il recinto puntualmente.

Art. 4

I bambini di età inferiore ai sei anni possono accedere alla piscina solo se accompagnati da adulti.

Art. 5

Al sabato e nei giorni festivi possono essere applicate limitazioni di frequenza.

Art. 6

L'uso della piscina da parte di Società per allenamento o per gare sportive è subordinato a concessione municipale.

Le vasche possono essere riservate temporaneamente o per intere giornate alle Società e ai corsi di nuoto.

In tal caso gli utenti non hanno diritto a reclami e rimborsi.

Art. 7

I bagnanti ed i visitatori devono rispettare le disposizioni emanate dal Municipio e gli ordini dei sorveglianti.

Chiunque commette infrazioni al regolamento e alle disposizioni potrà essere indicato dai sorveglianti a lasciare il recinto e verrà segnalato alla Commissione Amministratrice.

Gli utenti della piscina devono evitare di disturbare l'ordine e il decoro all'interno del recinto, mantenendo un contegno corretto e decente.

In particolare è vietato:

- sputare sul terreno e nelle vasche
- disturbare i bagnanti con spruzzi e rumori molesti
- rincorrersi nelle zone verdi
- cambiarsi all'esterno degli spogliatoi
- gettare sul terreno e nelle vasche vetri, carta, resti di alimentari, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro materiale
- fumare all'interno del recinto vasche e sulla tribuna situata sopra il locale filtri
- masticare gomma

- introdurre cani o altri animali
- fotografare persone senza la loro autorizzazione
- l'uso di radioline, mangiadischi o altri apparecchi sonori
- l'uso per gioco delle attrezzature di salvataggio
- l'accesso ai locali di servizio
- il gioco del calcio ed altri giochi che possono creare disturbi o pericoli per le persone o che possono danneggiare i tappeti erbosi
- l'uso di salvagenti nella vasca olimpionica e di palloni
- l'uso di pinne e maschere subacquee nelle due vasche principali

Art. 8

In caso d'allarme tutti i bagnanti devono lasciare le vasche e lasciare liberi gli accessi di servizio.

Art. 9

E' fatto obbligo, prima di entrare nelle vasche, di far uso dei gabinetti e delle docce.

E' permesso lavarsi con sapone solo nei locali con doccia.

E' assolutamente vietato sciacquarsi dal sapone nelle vasche o sotto le docce esterne.

All'uscita dagli spogliatoi e al ritorno agli stessi è fatto obbligo di disinfettare i piedi, usando le apposite apparecchiature installate all'esterno.

E' vietato bagnarsi nelle due piscine (olimpionica e non nuotatori) senza cuffia.

Art. 10

L'uso della piscina olimpionica è vietato alle persone che non sanno nuotare.

I bagnanti, prima di tuffarsi, devono accertarsi di non mettere in pericolo l'incolumità degli altri bagnanti.

I tuffi sono ammessi soltanto dai lati della vasca muniti di blocchi di partenza.

Art. 11

Persone ubriache, persone con ferite aperte, eczema od altre malattie della pelle, non hanno accesso alla piscina.

Art. 12

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità per furti di oggetti, valori, vestiario, ecc. come pure in caso di qualsiasi infortunio.

I sorveglianti sono comunque incaricati di prestare i primi soccorsi, valendosi della dotazione del locale infermeria e di richiedere immediatamente l'intervento di un medico e della Croce Verde quando ne è il caso.

Art. 13

L'ingresso è gratuito per i membri del Municipio, della Commissione Amministratrice, per i dipendenti del Comune, limitatamente in funzione allo svolgimento delle mansioni loro assegnate.

Le scolaresche accompagnate dai rispettivi insegnanti godono dell'ingresso a condizioni speciali che saranno stabilite dal Municipio.

Eventuali facilitazioni sull'entrata di Dirigenti, Insegnanti di Società di Nuoto, Salvataggio od altro, inerenti lo sport del nuoto, sono di competenza del Municipio.

Art. 14

La Polizia Comunale, particolarmente nei giorni di forte frequenza, deve delegare un suo agente che visiterà il recinto mettendosi in contatto con il personale di sorveglianza.

Agenti della Polizia Comunale fuori servizio e i membri della Commissione Amministratrice sono pure tenuti ad intervenire per far rispettare il regolamento.

Art. 15

Le trasgressioni al presente regolamento saranno punite con multa, riservata la rifusione di eventuali danni.

In caso di recidiva, ai responsabili sarà vietato l'ingresso alla piscina.

Art. 16

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Mendrisio, giugno 1975